



COMUNE DI
TREZZANO ROSA
Città Metropolitana di Milano

20060 Trezzano Rosa
Piazza XXV Aprile, 1
C.F. 83502090158
P.IVA 04670940156
info@pec.comune.trezzanorosa.mi.it
www.comune.trezzanorosa.mi.it

Tel. 02 920199	.1
<input type="checkbox"/> Tecnico	.20
<input type="checkbox"/> Demografici	.30
<input type="checkbox"/> Ragioneria	.40
<input type="checkbox"/> Segreteria	.50
<input type="checkbox"/> Polizia Locale	.63
Fax 02 920199	.59

Registro Ordinanze n. 15 / 2024

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

CONSIDERATO CHE nel 2007 si è manifestato, in Emilia-Romagna, un focolaio epidemico di febbre da Chikungunya, che rappresenta il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre;

DATO ATTO CHE la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease - 2011") ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno; In base ai dati riportati sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità EpiCentro - **L'epidemiologia per la sanità pubblica** - Casi di Dengue in Italia: i dati aggiornati

Sono 82 i casi confermati di Dengue trasmessi localmente in Italia del 2023 e notificati al 27 novembre 2023. Questi casi sono riferiti a quattro episodi di trasmissione non collegati tra loro di cui 1 in provincia di Lodi (41 casi confermati);

Visti i casi sospetti dei primi tre mesi del 2024 di Busto Arsizio, Brescia e le misure di prevenzione adottate negli aeroporti (es. Malpensa);

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo da GIUGNO A SETTEMBRE 2024, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO CHE, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

PROVVEDUTO

altresi, l'Amministrazione stessa, ad incaricare apposita azienda competente in materia, al fine di effettuare i servizi di "monitoraggio e disinfezione zanzare", così come da determinazione n. 86 del 12.04.2024 (SERVIZIO DI DEZANZARIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE. INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AD ALTO FUSTO), consultabile sul sito del Comune, nella sezione *Amministrazione Trasparente sez. provvedimenti dirigenti amministrativi*;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Locale Regolamento d'Igiene;

Visto l'art. 7 bis e l'art. 50/5[^] del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA ODIERNA E FINE SETTEMBRE 2024

- ai **SOGGETTI GESTORI, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di**
 1. **EVITARE** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. **PROCEDERE**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappeole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
 3. **TRATTARE** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
 4. **TENERE SGOMBRI** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 5. **PROVVEDERE** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba e delle siepi (queste ultime anche al fine di non ingombrare i luoghi pubblici);
- **ai SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI GESTORI, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:**
 1. **MANTENERE** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
 - **A tutti i CONDUTTORI DI ORTI, di:**
 1. **ESEGUIRE** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 2. **SISTEMARE** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 3. **CHIUDERE** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
 - **ai PROPRIETARI E RESPONSABILI o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**
 1. **ADOTTARE** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 2. **ASSICURARE**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
 - **ai GESTORI DI DEPOSITI, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, 3 rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**

1. **STOCCARE** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 2. **SVUOTARE** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
- **ai RESPONSABILI DI CANTIERI, di:**
 1. **EVITARE** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 2. **SISTEMARE** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 3. **PROVVEDERE**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

ALL'INTERNO DEI CIMITERI, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

che l'**inosservanza** a quanto ordinato, fatto salvo che il fatto non costituisca reato sarà punita con sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 con disposizioni stabilite dall'art. 16 della Legge 689/81 (Pagamento in misura ridotta Euro 100,00);

a norma dell'art. 3, IV comma della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'albo pretorio comunale, al TAR della Regione Lombardia.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

CONVIENE

che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
- trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – via Statuto, 5 – 20121 Milano – pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it ;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Trezzano Rosa per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i.;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

Dalla Residenza Comunale, li: 24/06/2024

cataldo diego / ArubaPEC S.p.A.
(Atto sottoscritto con firma digitale)